



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 63 del 09/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 17 aprile 2013, n. 22

ITALCAVE SPA- Stabilimento in Taranto alla località La Riccia Giardinello. Aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. 67 del 24/02/2009 del Servizio Ecologia. Aggiornamento per modifica non sostanziale.

L'anno 2013 addì 17 del mese di aprile in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente del Servizio
Rischio Industriale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico al Dr. Giuseppe Maestri di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega

delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all'Autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi

procedimentali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. 1992 del 11 giugno 2012, la ditta ITALCAVE SpA in qualità di Gestore dello stabilimento ubicato presso il Comune di Taranto alla via per Statte 6150 contrada La Riccia Giardinello ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica non sostanziale, ai sensi della DGR n. 648 del 05/04/2011 relativamente a:

1. integrazione codici CER di rifiuti da avviare all’impianto di selezione;
2. indicazione corretta dei punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 sulla “Planimetria dell’impianto - Punti di emissione convogliate - N. Rif. 5”
3. indicazione corretta del sistema filtrante a servizio dell’impianto di selezione e inertizzazione.

La comunicazione era corredata dei seguenti elaborati:

- R1: relazione tecnica impianto di selezione;
- R2: relazione illustrativa sulla funzione positiva dell’intervento;
- All. 1: schede tecniche e manuale tecnico impianto di abbattimento emissioni in atmosfera;
- All. 2: allegati alla richiesta di modifica AIA;
- Tavola 1: Pianta Capannone Selezione;
- Tavola 2: Punti di emissioni convogliate;
- All. A: Allegato A all’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Italcave SpA;
- La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, con nota prot. 2309 del 09/07/2012, invitava l’ufficio regionale VIA/VAS ad esprimere il parere endoprocedimentale in materia di assoggettabilità alla disciplina VIA della modifica proposta dal Gestore ai sensi della richiamata DGR 648/2011;
- La Regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche esprimeva il parere, ai sensi della DGR 648/2011, con nota prot. 7741 del 24/09/2012 ed acquisita al prot. 3212 del 26/09/2012 indicando che le modifiche proposte riguardanti l’impianto di selezione della Italcave SpA risultano avere carattere di non sostanzialità;
- La Regione Puglia, con nota prot. 658 del 12 febbraio 2013, rilevando un più preciso inquadramento delle operazioni proposte di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’elenco delle operazioni di recupero (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e smi) chiedeva chiarimenti al Gestore;
- Il Gestore con nota prot. 035/13/DIR del 27/02/2013, acquisita al prot. 976 del 01/03/2013, indicava il corretto quadro delle operazioni di recupero previste secondo il seguente elenco:

CER Descrizione Operazioni di
recupero (All. C
alla parte quarta del
D.lgs. 152/06 e smi)

200101 Carta e cartone R13 / R12

200102 Vetro R13 / R12

200110 Abbigliamento R13 / R12

200111 Prodotti tessili R13 / R12

200138 Legno diverso da quello
di cui alla voce 200137 R13 / R12

200139 Plastica R13 / R12

200140 Metallo R13 / R12

Considerato che:

- Per lo stabilimento della ITALCAVE SpA in Taranto alla contrada La Riccia-Giardinello lungo la via per Statte è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 67 del 24 febbraio 2009;
- La Regione Puglia, Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in materia di VIA con nota prot. 7741 del 24/09/2012 ed acquisita al prot. 3212 del 26/09/2012 ritenendo le modifiche proposte riguardanti l'impianto di selezione della Italcave SpA non sostanziali;
- La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
 - l'introduzione di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi attraverso l'utilizzo della linea impiantistica esistente e già autorizzata è prevista senza variazioni di superficie, aree, volumi e macchinari;
 - Non sono previsti incrementi della capacità complessiva annua di trattamento di rifiuti;
 - L'intervento è coerente con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 179 del D.Lgs. 152/06 e smi per cui il recupero è gerarchicamente prioritario rispetto allo smaltimento;
 - L'Autorità competente in materia di VIA (Regione Puglia - ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche) ha valutato la stessa modifica non sostanziale ai sensi della DGR 648 del 05/04/2011;
 - Non sono previste variazioni del quadro emissivo già autorizzato con AIA rilasciata con Determina Dirigenziale n. 67 del 24 febbraio 2009, con la rettifica dell'indicazione del sistema di abbattimento posto in corrispondenza dell'impianto di selezione da biofiltro a filtro a maniche con scrubber;
 - La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
- Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte:

di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, la modifica proposta consistente in:

- integrazione codici CER di rifiuti da avviare all'impianto di selezione;
- indicazione corretta dei punti di emissione E1, E2, E3 ed E4 sulla "Planimetria dell'impianto - Punti di emissione convogliate"
- indicazione corretta del sistema filtrante a servizio dell'impianto di selezione e inertizzazione.

di stabilire che:

- sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero da svolgere presso l'impianto di selezione:

CER Descrizione Operazioni di
recupero (All. C
alla parte quarta del
D.lgs. 152/06 e smi)

200101 Carta e cartone R13 / R12

200102 Vetro R13 / R12

200110 Abbigliamento R13 / R12

200111 Prodotti tessili R13 / R12

200138 Legno diverso da quello
di cui alla voce

200137 R13 / R12

200139 Plastica R13 / R12

200140 Metallo R13 / R12

- la potenzialità massima annua di trattamento della linea di selezione nonché la capacità massima istantanea di stoccaggio rimangono invariate rispetto a quanto già autorizzato con Determina Dirigenziale 67 del 24/02/2009 del Servizio Ecologia;

- la corretta rappresentazione dei punti di emissione in atmosfera è riportata nella Tavola 2 "Punti di emissioni convogliate" acquisita al prot. 1992 del 11/06/2012

- il sistema di abbattimento delle emissioni E3 ed E4, associate rispettivamente agli impianti di selezione ed inertizzazione, è rappresentato da filtro a maniche con scrubber e ventilatore annesso e non da biofiltro;

- il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio della modifica in oggetto;

- il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 67 del 24/02/2009;

- Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere la comunicazione / richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per

l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”, si provvederà a richiedere alla “ITALCAVE SpA” il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli

- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 67/2009;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società “ITALCAVE SpA” con sede legale in via per Statte, 6000 - TARANTO e stabilimento in Taranto alla via per Statte, 6150 dandone conoscenza alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Alta professionalità AIA

Ing. Paolo Garofoli

Dirigente d'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Dott. Giuseppe Maestri
